

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier
*ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale*

Marco Venier
*dottore commercialista
revisore legale*

Enrico Chiarot
*dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro*

Andrea Manzon
*avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933*

Michela Brusadin
*avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932*

Sara Crosato
*dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268*

Pordenone, 9 aprile 2020

AI CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE LORO SEDI

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 proroga dei versamenti fiscali e contributivi a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020).

In estrema sintesi a essere oggetto di proroga sono i versamenti che scadono il 16 aprile e il 16 maggio 2020: la nuova data di scadenza da rispettare è il 30 giugno 2020.

1. versamenti IVA del mese di Marzo e di Aprile in scadenza rispettivamente il 16/04 e il 16/05/2020;
2. ritenute alla fonte solo lavoro dipendente e lavoro parasubordinato:
amministratori e co.co.co.(no proroga ritenuta alla fonte di lavoro autonomo cod. 1040 e quindi bisogna continuare ad applicare la ritenuta alla fonte);
3. contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (inps/inail...)

I contribuenti che possono usufruire di questa nuova proroga sono: esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La sospensione riguarda soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o una diminuzione dei corrispettivi: di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 hanno uguale sospensione, di cui ai commi superiori.

La sospensione è motivata dalla riduzione delle entrate in rapporto al fatturato.

La mini-proroga di quattro giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, di cui all'articolo 60 del Dl 18/20 si allunga fino al 16 aprile, considerando tempestivi i versamenti entro questa data.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 di giugno 2020, o in cinque rate mensili da giugno 2020. Si invitano i clienti nel caso di opzione per il differimento dei versamenti di annotare le rispettive scadenze e provvedere ai successivi versamenti.

Si chiede, pertanto, di comunicare allo scrivente studio la volontà o meno di differire i predetti versamenti (IVA, contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute alla fonte) compilando il modulo che trovate sul link <https://forms.gle/A6Qfb4A8F4TnzcoZ9>.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo distinti saluti.

rag. Alessio Venier

dott. Marco Venier

dott. Enrico Chiarot